

ESEMPI DI HELP IN LINEA

B1help

1

Sì

Il **lavoro retribuito** deve essere inteso come il lavoro prestato nell'ambito di una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi. Vanno considerati tutti i lavori di qualunque natura, stabili, precari, con o senza contratto, in proprio o alle dipendenze. Per questo lavoro il rispondente ha ricevuto o riceverà un compenso in denaro oppure in beni o servizi.

Il **lavoro familiare** deve essere inteso come il lavoro prestato in modo continuativo anche senza retribuzione ma con diritto di mantenimento e/o di partecipazione agli utili dell'impresa familiare da un componente della famiglia con riferimento al vincolo coniugale (moglie, marito) o di parentela (figli, fratelli) o di affinità (nuora, genero, cognato, cognata) nonché di convivenza a carico.

Attenzione: devono essere considerate attività lavorative quelle svolte da:

- apprendisti, tirocinanti e stagisti, cioè chi alterna formazione, pratica e lavoro purché riceva una retribuzione anche sotto forma di rimborso spese;
- agricoltori che vendono il loro prodotto anche solo in parte;
- agricoltori la cui produzione costituisce una quota determinante dell'economia familiare;
- lavoratori autonomi e coloro che stanno avviando una nuova attività.

Attenzione: non devono essere considerate attività lavorative quelle svolte da:

- coloro che sono in Cassa Integrazione Guadagni a zero ore
- agricoltori che allevano bestiame o producono per esclusivo uso personale o familiare, se tale produzione non costituisce quota fondamentale dell'economia familiare;
- coloro che frequentano dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, anche se retribuiti;
- coloro che percepiscono una borsa di studio svolgendo un'attività esclusivamente formativa
- coloro che lavorando percepiscono solo un rimborso delle spese sostenute di piccola entità, per es. spese di viaggio, ecc.;
- coloro che non lavorano ma percepiscono utili per il capitale investito (per esempio soci di S.p.A., S.R.L., S.A.S o di cooperative o coloro che vivono di rendita)
- coloro che svolgono attività di volontariato, senza essere pagati (ad. Es. presso la Croce Rossa, Caritas, Emergency, ecc.)

3 **Permanentemente inabile al lavoro**

E' inabile al lavoro colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge n°222,1984)

Attenzione: non necessariamente un portatore di handicap (ad. es. cieco, sordomuto, disabile motorio, ecc.) è una persona permanentemente inabile al lavoro.

B2help

1 **Sì**

E' assente nella settimana di riferimento (qualunque sia il motivo dell'assenza) e tornerà al lavoro al termine del periodo di assenza.

Attenzione: non sono compresi coloro che svolgono lavori di natura occasionale o stagionale e in quella settimana non avevano un rapporto di lavoro già avviato

Attenzione: non sono compresi coloro che hanno trovato un lavoro che però inizierà in futuro. In questi casi la risposta corretta è (NO)

B4help, C1help, D4help, E6help

1 **Lavoro alle dipendenze**

Chi svolge un lavoro, manuale o intellettuale per conto e sotto la direzione di un datore di lavoro pubblico, ad es. lo Stato (Ministeri) o altri Enti pubblici (ad es. INPS, ISTAT, CNR, ecc.) o privato, con o senza contratto. Sono compresi anche:

- gli apprendisti, i praticanti e i tirocinanti retribuiti, cioè coloro che nella loro attività alternano formazione, pratica e lavoro;
- i lavoratori assunti da un'agenzia di lavoro interinale (vedi domanda C24);
- coloro che lavorano presso il proprio domicilio su commissione di una o più imprese (vedi domanda C9 – Lavoratore a domicilio);
- i preti e i sacerdoti di qualsiasi religione;
- i componenti delle Forze Armate.

Attenzione: deve essere considerato lavoro alle dipendenze anche quello svolto dai collaboratori domestici (colf o donne di servizio, autisti e giardinieri), baby-sitter, badanti e coloro che danno lezioni private. Il datore di lavoro in questo caso e', infatti, la/e famiglia/e presso cui essi prestano la propria opera e con i quali concordano modalità di lavoro, orari e paga.

Attenzione: a chi semplicemente dichiara di fare il contadino. Occorre distinguere, infatti, il bracciante agricolo dal coltivatore diretto. Il bracciante agricolo lavora in aziende agricole di proprietà altrui

ricevendo come corrispettivo un salario e va classificato come lavoratore alle dipendenze. Il coltivatore diretto lavorando nella propria azienda va, al contrario, classificato come lavoratore autonomo.

2

Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto)

Il ricorso a questa forma contrattuale è relativamente nuovo e risale al 1995 con la regolamentazione pensionistica di questi lavoratori. Genericamente si parla di lavoratori “parasubordinati” poiché alcune caratteristiche o modalità del loro rapporto di lavoro coincidono in parte con quelle del lavoro alle dipendenze in parte con quelle del lavoro autonomo. Generalmente un committente affida un progetto di lavoro definendo modalità e tempi di esecuzione. Il lavoro può essere svolto anche in luogo diverso da quello dell'azienda o del cliente che ha commissionato il lavoro. La remunerazione è concordata tra il lavoratore e l'azienda/cliente che commissiona il progetto. Il lavoratore non ha diritto al sistema di tutele che spettano invece ai lavoratori dipendenti quali ferie o malattia retribuiti, retribuzione minima, diritti sindacali. Sono previste specifiche aliquote per i contributi previdenziali INPS a favore del lavoratore. I contributi dovranno essere versati direttamente dall'azienda o dal cliente che ha commissionato il lavoro. Con la riforma del lavoro del Dlgs 276/2003 è stato introdotto il lavoro a progetto: non si tratta di un nuovo contratto ma semplicemente di una modalità di esecuzione del lavoro nell'ambito delle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative che dovranno essere riconducibili ad un progetto, uno specifico programma di lavoro o una fase di esso. La riforma prevede i seguenti elementi obbligatori:

- indicazione della durata
- indicazione del progetto, programma o fase di lavoro
- ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui viene quantificato.

Non rientrano nel lavoro a progetto: i rapporti con professionisti iscritti all'albo, le collaborazioni con società sportive dilettantistiche, con i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con chi percepisce una pensione di vecchiaia, oltre ai rapporti occasionali con durata inferiore a 30 giorni o a 5000 euro in un anno.

3

Prestazione d'opera occasionale

Chi fa un lavoro regolato da un contratto di “prestazione d'opera occasionale”. Rappresenta una particolare tipologia di lavoro autonomo disciplinata dal nostro codice civile. Il contratto di prestazione d'opera occasionale si connota per l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto.

Attenzione: Sono esclusi i lavori occasionali alle dipendenze (per esempio, il lavoro svolto da una baby sitter, la raccolta stagionale della frutta, ecc.).

4

Imprenditore

Chi gestisce la propria impresa (piccola o grande; agricola, industriale, commerciale, etc.), nella quale impiega personale dipendente. L'imprenditore deve avere almeno un dipendente e il suo lavoro prevalente è quello di organizzazione, gestione e direzione dell'attività dell'impresa.

Attenzione: se oltre a organizzare e gestire l'attività, il proprietario dell'azienda, è coinvolto materialmente nel processo produttivo e tale coinvolgimento assume carattere di prevalenza, rispetto a quello di organizzazione, gestione e direzione, la risposta corretta è (Lavoratore in proprio). Per

esempio, un fabbro con una propria bottega, la cui attività prevalente è quella di forgiare il ferro insieme ai suoi dipendenti piuttosto che di gestione della bottega stessa.

5

Libero professionista

Chi esercita in modo indipendente una professione nella quale predomina il lavoro e lo sforzo intellettuale. Il libero professionista dovrebbe, generalmente, essere iscritto ad un albo professionale. Comprende ad esempio avvocati, notai, ingegneri, architetti, agronomi, geometri, consulenti del lavoro, ecc..

6

Lavoratore in proprio

Chi gestisce in proprio una azienda agricola, industriale o commerciale, una bottega artigiana, un negozio o altro esercizio pubblico, con o senza dipendenti. Ciò che lo contraddistingue da un imprenditore è il fatto che il proprietario è coinvolto materialmente nel processo produttivo e questo lavoro è prevalente rispetto a quello di gestione dell'attività. Comprende ad esempio artigiani, commercianti, titolari di piccole imprese, coltivatori diretti; comprende inoltre chi lavora autonomamente presso il proprio domicilio destinando i prodotti al mercato e gestisce direttamente il rapporto con i consumatori/clienti (ad es. il sarto che ha in casa il suo laboratorio di sartoria).

Attenzione: il lavoro svolto da collaboratori domestici (colf o personale di servizio, autisti e giardinieri), baby-sitter, badanti e da coloro che danno lezioni private, deve essere considerato lavoro alle dipendenze. Il datore di lavoro in questo caso è, infatti, la/e famiglia/e presso cui essi prestano la propria opera e con i quali concordano modalità di lavoro, orari e paga.

7

Coadiuvante nell'azienda di un familiare:

Chi collabora abitualmente nella ditta di un familiare o di un parente senza avere un rapporto di lavoro regolato da un contratto. Il lavoro familiare deve essere inteso come il lavoro prestato in modo continuativo anche senza retribuzione ma con diritto di mantenimento e/o di partecipazione agli utili dell'impresa familiare da un componente della famiglia con riferimento al vincolo coniugale (moglie, marito) o di parentela (figli, fratelli) o di affinità (nuora, genero, cognato, cognata) nonché di convivenza a carico.

8

Socio di cooperativa

Chi è socio di una cooperativa di produzione di beni e/o di prestazione di servizi e riceve una remunerazione proporzionale al suo lavoro e/o ai profitti della cooperativa.

Attenzione: in questo contesto, sono compresi solo i soci che svolgono un lavoro all'interno della cooperativa. Non sono compresi invece coloro che non svolgono alcun lavoro e percepiscono solo una quota degli utili della cooperativa.

C9help

1 Dirigente

Ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, definisce le strategie generali della struttura che gestisce, ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere e coordinare la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, sia nel settore privato, sia nel settore pubblico.

In particolare nel settore pubblico:

- a) Amministrazioni statali: Dirigente Generale, Dirigente superiore, I Dirigente
- b) Comparto sanitario: Livelli IX, X, XI
- c) Comparto della ricerca: Livelli III, II, I
- d) Enti Pubblici non economici: Livello X
- e) Magistrato, Preside, professore Universitario I e II fascia, Ricercatore, Segretario 1/A 1/B, II classe

2 Quadro

Svolge con continuità funzioni direttive e/o di coordinamento di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, implementando le strategie generali definite dalla dirigenza, sia nel settore privato, sia nel settore pubblico.

Il Quadro è solitamente presente in aziende di una certa dimensione, eventualmente con strutture decentrate, in settori di particolare complessità operativa in cui ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di competenza, spesso con un certo grado di autonomia decisionale e responsabilità gestionale, anche per quanto riguarda la conduzione e il coordinamento di risorse e persone.

In particolare per la Pubblica Amministrazione:

- a) Segretario Comunale, Direttivi ruolo ad esaurimento, Direttore di Sezione CCNL *degli statali*
- b) Docente di scuola secondaria di I e II grado (Scuola Media e Superiore)

Per gli appartenenti alle Forze Armate e corpi assimilati:

- c) Tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente, sottotenente

3 Impiegato

Collabora all'attività dell'impresa pubblica o privata svolgendo un lavoro sia di concetto che esecutivo, che non sia esclusivamente manuale.

Comprende dunque:

- chi svolge attività a carattere prevalentemente intellettuale in condizioni di relativa autonomia operativa e nei limiti di principi o procedure posti allo svolgimento dell'attività compresa nel campo in cui opera (ad es.: un impiegato di concetto in un'amministrazione pubblica, il ragioniere di un'azienda;
- chi svolge attività di mera esecuzione (ad es.: archivista, stenodattilografo, segretaria, disegnatore tecnico, cassiera di un negozio).

Attenzione: sono esclusi coloro che svolgono un lavoro esclusivamente manuale come facchino, portantino di ospedale, ecc.; in questi casi, la risposta corretta è (Operaio).

Figure particolari:

a) Docente delle scuole materne ed elementari

Per gli appartenenti alle Forze Armate e corpi assimilati

b) I sottoufficiali

4 Operaio

Svolge un lavoro per la cui esecuzione si richiedono conoscenze specialistiche o cognizioni tecnico pratiche, con eventuale guida e controllo di altri operai (Capo operaio, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, uscieri, bidelli, guardiani, ecc.). Chiunque svolga un'attività esclusivamente manuale (bracciante agricolo, collaboratrice domestica, portantino o ausiliario di un ospedale, ecc.).

Per gli appartenenti alle Forze Armate e corpi assimilati sono considerati operai i soldati ed i graduati fino al grado di caporal maggiore

5 Apprendista

Svolge un'attività finalizzata all'apprendimento di un mestiere, all'addestramento al lavoro e all'acquisizione di specifiche competenze che consentono eventualmente l'ottenimento di una qualifica professionale.

6 Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un'impresa

Lavora nel proprio domicilio in condizioni di subordinazione (lavoro alle dipendenze) su commissione di una o più imprese (i beni o servizi prodotti sono cioè destinati all'impresa committente e non direttamente ai consumatori). Il lavoratore a domicilio non ha contatti diretti con i consumatori, ma i beni o servizi sono dell'impresa committente.

Per esempio: chi confeziona camicie nel proprio domicilio per conto di un'impresa di abbigliamento, chi sviluppa programmi informatici pur stando a casa per conto di un'azienda di software.

Attenzione: è escluso

- chi svolge telelavoro (cioè chi lavora alle dipendenze di un'azienda, svolgendo il proprio lavoro presso il proprio domicilio comunicando con l'azienda attraverso tecnologie informatiche e di telecomunicazione);
- chi porta a casa parte del proprio lavoro per interesse personale o perché nell'impossibilità di terminarlo durante il normale orario di lavoro.

C23Ahelp

1

Contratto di formazione e lavoro (inquadrato in un CCNL)

Da settembre 2003 il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato solo dalla pubblica amministrazione, per il privato questo contratto è stato sostituito dal contratto di inserimento lavorativo. Il contratto di formazione e lavoro è un contratto di lavoro a tempo determinato con contenuto “misto” di formazione e lavoro, in base ai quali il datore di lavoro è tenuto a impartire o a far impartire al lavoratore l'insegnamento e l'addestramento necessario affinché questi possa acquisire le competenze per una certa professione. Possono essere assunti con contratto di formazione lavoro i giovani tra i 16 e i 32 anni. Non sono previste deroghe a questo limite di età. Se il lavoratore è assunto quando non aveva ancora superato il trentaduesimo anno di età il rapporto continua come contratto di formazione lavoro fino alla fine del termine previsto per la formazione. La durata massima del rapporto è di 24 mesi e non è rinnovabile.

Se il contratto mira all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate la durata massima è di 24 mesi, se, invece, tende ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa avrà una durata non superiore ai 12 mesi.

Contratto di inserimento lavorativo (inquadrato in un CCNL)

Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione-lavoro nel settore privato.

E' destinato a:

- persone di età compresa tra 18 e 29 anni
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
- lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro
- lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni
- donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico e per le donne che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione è elevato). Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

2

Contratto di apprendistato (inquadrato in un CCNL)

L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garantisce all'apprendista una formazione professionale. Il Dlgs 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:

- A. apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani destinato a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni), ha una durata massima di 3 anni.
- B. apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale, può durare da 2 a 6 anni.
- C. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. La durata deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.

3

Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro (inquadro in un CCNL)

Ha un contratto con un'agenzia di lavoro interinale (detta anche agenzia di lavoro temporaneo) il lavoratore che viene assunto dall'agenzia interinale e "affittato" ad un'altra impresa per svolgere l'attività richiesta.

Può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori (senza limiti di età).

Attenzione: in questo contesto non è compreso il lavoratore dipendente dell'agenzia di lavoro interinale che lavora presso l'agenzia stessa (per esempio una segretaria, chi si occupa delle selezioni del personale, etc.).

Attenzione: Il Dlgs 276/2003 ha abrogato gli articoli della legge 196/97 relativi al lavoro interinale e ha introdotto il contratto di somministrazione lavoro : i contratti di lavoro interinale stipulati prima del 24 ottobre 2003 resteranno in vigore fino alla loro scadenza.

Contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

E' un contratto in cui un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) la partecipazione agli utili (ed entro certi limiti alle perdite) della sua impresa, a fronte di un apporto che può consistere in una prestazione di lavoro. L'associato lavora per l'associante, ricevendo in cambio una parte degli utili, ed ha diritto ad essere informato dall'associante circa l'andamento dell'attività.

L'associazione in partecipazione non ha un termine minimo di durata per la validità del contratto: è, quindi, ammesso che detto contratto sia a tempo determinato od indeterminato fatta salva la possibilità di ciascuna parte di esercitare il diritto di recesso.

994

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Attenzione: se l'intervistato ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e' necessario tornare indietro per registrare correttamente la posizione nella professione. Infatti, la domanda C23A e'

rivolta ai soli lavoratori dipendenti, mentre i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione d'opera occasionale rappresentano particolari tipologie di lavoro autonomo

995

Contratto di prestazione d'opera occasionale

Attenzione: se l'intervistato ha un contratto d'opera occasionale e' necessario tornare indietro per registrare correttamente la posizione nella professione. Infatti, la domanda C23A e' rivolta ai soli lavoratori dipendenti, mentre i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione d'opera occasionale rappresentano particolari tipologie di lavoro autonomo